

N. 931/2021 R.G. V.G.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonella Guerra	Presidente
dott. Silvia Rizzuto	Giudice
dott. Marco Nappi Quintiliano	Giudice rel./est.

nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. promosso da

PARIDE (C. F.), rappresentato e assistito dagli avv.ti D. B. M. e L. B.,
elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori, sito in Via,
Verona;

RICORRENTE

contro

TULLIA (C. F.), rappresentata e assistita dagli avv.ti D. S. G. e P. L., presso lo
studio dei quali, sito in Verona, Via, è elettivamente domiciliata;

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta;

visto il parere del Pubblico Ministero;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Letto il ricorso con cui la ricorrente ha agito per la modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 5.4.2019, chiedendo disporsi una C.T.U. per valutare la capacità genitoriale sua e della resistente e *“l'accessibilità che ciascun genitore garantisce all'altro nella frequentazione con la figlia”*, al fine di consentire l'effettiva attuazione del suo diritto-dovere di incontrare la figlia minore, diritto-dovere a suo dire impedito dalle condotte tenute dalla resistente;

vista la memoria difensiva dimessa da quest'ultima, con la quale la stessa ha evidenziato le criticità caratterizzanti la relazione tra la figlia e il padre, relative, in particolare, alla mancata attuazione dei pernottamenti della suddetta figlia presso il ricorrente, negando tuttavia di avere qualsiasi forma di responsabilità in merito;

sentite le parti nell'ambito della prima udienza e disposta una C.T.U., per valutare le capacità genitoriali delle parti e accertare l'origine delle citate criticità osservate nella relazione tra il ricorrente e la figlia minore;

rilevato che, nella citata perizia a firma della dott.ssa T. M. (alla quale si rinvia per tutto quanto di seguito non esposto), quest'ultima, con indagine approfondita, ha riferito: *“entrambi i genitori sembrano di poter predisporre delle adeguate capacità genitoriali per poter offrire a BERENICE un ambiente sufficientemente sereno in cui crescere. Tuttavia il conflitto in atto tra loro non li rende perfettamente in grado di poter mettere in atto una riflessione proiettiva futura circa le conseguenze su BERENICE delle loro posizioni. Per le loro caratteristiche personali, rilevate anche dalla dottoressa D., i due genitori non sempre sono in grado di attivare un'analisi della rispettiva situazione*



su un piano maggiormente introspettivo ed approfondito, anche se in modo diverso e con le differenze individuali, come sopra evidenziato. Concentrati sugli aspetti concreti della gestione di BERENICE, entrambi con caratteristiche diverse del loro agire, tendono a trascurare di rilevare a sè stessi come lo stato emotivo interno e non sempre manifesto potrebbe condizionare la vita della minore. Se da un lato la signora TULLIA dispone di maggiori competenze nella mediazione dei bisogni della minore, dall'altro il signor PARIDE, per sua caratteristica, adotta comportamenti più diretti e meno negoziabili. Tuttavia entrambi, allo stato attuale, faticano ad andare oltre il dato oggettivo per sintonizzarsi completamente con le esigenze presenti e future di BERENICE. Appare necessario chiarire come i comportamenti del signor PARIDE quando deve prendere BERENICE, testimoniati dagli atti a fascicolo, non possano ora avere alcuna giustificazione e si condivide la sua posizione che gli scambi debbano avvenire in un luogo neutro, come la scuola e non alla presenza della signora TULLIA o del suo ramo familiare. In tal senso sarà necessario che il signor PARIDE si interroghi maggiormente su quali siano le modalità migliori per interagire con la figlia, cercando di tenere a mente in questi momenti la necessità che il loro legame sia solido e duraturo (poiché in altre situazioni, vedi ad esempio la facilitazione, ha fatto osservare buone risorse), piuttosto che il rispetto del solo diritto dei tempi di responsabilità genitoriale che necessariamente dovrà in seguito essere ripristinato. Tale mutamento non potrà di fatto però avere alcun effetto positivo se la signora TULLIA, non solo verbalmente e con i comportamenti, non sosterrà in questo la diade padre-figlia. A lei il compito di favorire la transizione da BERENICE al padre e di cercare di mutare il suo atteggiamento di disistima nei confronti di quest'ultimo. Va sottolineato come non vi siano mai state concrete resistenze della signora nei confronti della frequentazione di BERENICE al padre



ma, com'è noto, un ruolo attivo nel vincere perplessità e timori della madre in tale fase, come più sopra evidenziato, anche in ragione della tenera età della minore non potrà che favorirne il passaggio”;

rilevato quindi che il suddetto C.T.U. ha suggerito di valutare la misura dell'affidamento condiviso della minore, accompagnata ad un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, della durata di un anno, con l'obbligo per questi ultimi di relazionare al Tribunale ogni tre mesi e valutare la possibilità di attuare un ampliamento degli incontri padre-figlia;

rilevato che entrambe le parti hanno di fatto aderito agli interventi proposti dal C.T.U., sia pur con una diversità di vedute quanto alla misura dell'affidamento della minore;

acquisite quindi le relazioni rese dagli operatori dei suddetti Servizi sociali; nella relazione depositata il 3.11.2022, sono state rilevate le *“visioni molto diverse”* di cui sono portatori le parti, *“la maggiore flessibilità manifestata dal resistente nell'affrontare talune difficoltà emerse nell'ambito della relazione con la figlia, l'atteggiamento della ricorrente, la quale pur dichiarando di volersi adoperare per facilitare la relazione padre-figlia, ha mostrato maggiori difficoltà nell'assumere prospettive diverse e più centrate sui bisogni della figlia”*, le continue e reciproche denigrazioni attuate dalle parti, la difficoltà per la minore BERENICE di affrontare il momento della transazione da un genitore all'altro e le diverse e relative spiegazioni fornite dalle parti medesime; ancora, tali operatori hanno dato atto dell'attuazione delle visite padre-figlia mediante la previsione di un luogo neutro in cui consentire il passaggio di BERENICE da un genitore all'altro, della *“difficoltà della ricorrente a staccarsi dalla figlia e a comunicare a quest'ultima un senso di sicurezza rispetto allo stare con il padre”*, nonché dei pernottamenti sperimentati da BERENICE presso il padre;



rilevato che il ricorrente, nell'ambito dell'udienza del 14.12.2022, oltre a formulare una istanza ex art. 709 ter c.p.c., ha chiesto una disciplina del suo diritto-dovere di incontrare e stare con la figlia minore per le festività natalizie; il Tribunale ha quindi disciplinato gli incontri in questione, prevedendo che la minore BERENICE potesse pernottare presso il padre durante tale periodo;

letta la successiva e ultima relazione del Servizio sociale, depositata il 28.2.2023, nella quale si è rilevata la sempre maggiore collaborazione mostrata dal ricorrente e l'atteggiamento svalutante manifestato dalla resistente in merito all'operato di tale Servizio; in tale relazione, ancora, si è rilevato che il sig. PARIDE è apparso in grado di comprendere i momenti di difficoltà della figlia e ha mostrato “*una buona alleanza di lavoro con il Servizio*”; che non sono state rispettate le modalità di incontro con la figlia stabilite da questo Tribunale per il precedente periodo natalizio; che, nello specifico, la resistente ha voluto che la figlia partecipasse a un incontro per salutare le maestre, non conducendola a scuola e impedendo, quindi, che la stessa potesse essere prelevata dal padre in un luogo neutro; il Servizio sociale ha quindi ribadito l'importanza di individuare tale luogo e di limitare le chiamate della madre durante i periodi in cui la minore dimora presso il padre, nonché l'opportunità di individuare ulteriori e relativi momenti di pernottamento per rendere più stabile la frequentazione padre-figlia;

ritenuto, preliminarmente, che siano del tutto infondate le allegazioni della resistente, tese a denunciare una asserita “*polarizzazione del Servizio sociale con il ricorrente*” e una posizione non imparziale assunta dal suddetto Servizio, dal momento che gli operatori di tale Servizio si sono limitati ad effettuare accertamenti oggettivi, anche sulla base di quanto riferito da entrambe le parti, accertamenti suffragati dalle valutazioni tecniche precedentemente compiute dal C.T.U.; proprio tale Consulente,



invero, nella sua C.T.U., frutto di valutazioni approfondite, ha rilevato, come sopra già riportato, la necessità che la resistente mutasse il suo atteggiamento di disistima nei confronti di quest'ultimo; del resto, l'atteggiamento della resistente, teso alla non agevolazione della relazione tra la figlia e il ricorrente è emersa, plasticamente, anche nell'ambito della vicenda delle ultime vacanze natalizie, durante le quali la stessa ha, di fatto, disatteso il provvedimento reso da questo Tribunale, antepoendo all'interesse della minore a poter frequentare stabilmente il padre una sua personale valutazione circa l'opportunità di far partecipare la figlia a un mero incontro con le maestre, rendendo una versione dei fatti contraddittoria, avuto riguardo alla malattia della figlia che avrebbe dovuto logicamente impedire alla stessa anche di poter partecipare al suddetto incontro; ritenuto quindi che, alla luce dei plurimi e convergenti approfondimenti istruttori prima menzionati, non sussista alcun elemento di pregiudizio per la minore legato a una frequentazione di quest'ultima con il padre ma, unicamente, una evidente situazione di conflitto genitoriale e un atteggiamento della resistente restia a consentire il consolidarsi di una relazione parentale stabile tra BERENICE e il padre;

ritenuto pertanto che debba disporsi che quest'ultimo tenga con sé la minore BERENICE a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, o dalla mattina nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, fino alla domenica sera, con pernottamento, nonché per due pomeriggi infrasettimanali, da individuare, salvo diverso accordo, nei giorni del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola o dalla mattina, nei periodi di sospensione scolastica, fino alla sera; per una settimana durante le festività natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno le principali festività, nonché per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo; tali visite dovranno essere attuate consentendo lo scambio della minore tra le parti in luogo neutro



e senza la presenza della resistente; deve altresì disporsi, per le ragioni sopra esposte, che, in occasione dei momenti in cui la minore stia presso uno dei genitori, l'altro genitore possa effettuare non più di una telefonata al giorno, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.00; tale calendario potrà essere modulato diversamente tenendo conto delle esigenze espresse dalla minore, anche alla luce di eventuali e documentati impedimenti delle parti;

ritenuto, ancora, che debba disporsi che il Servizio sociale continui il monitoraggio del nucleo familiare, relazionando con decorrenza semestrale, a partire dalla comunicazione del presente decreto, al Giudice tutelare, dovendosi quindi disporre l'apertura presso quest'ultimo di un procedimento ex art. 337 c.c.;

ritenuto, inoltre, per quanto prima rilevato, che sia in parte accoglibile l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla parte ricorrente; invero, appare evidentemente non giustificabile e contraddittorio il comportamento tenuto dalla resistente in occasione delle ultime vacanze di natale; la stessa, invero, ha fornito una versione dei fatti non corrispondente a realtà, menzionando una recita di fino anno che alla fine si è rilevata essere un mero momento di saluto con le insegnanti (v. doc. 8 depositato dalla resistente e doc. n. 4, pag. 5, depositato dal ricorrente), nonché allegato un problema di salute della figlia asseritamente manifestatosi proprio durante il girono in questione (non documentato), problema di salute che tuttavia non ha impedito alla sig.ra TULLIA di condurre BERENICE all'incontro con le maestre; emerge, quindi, una condotta tenuta dalla resistente tesa a limitare, in maniera ingiustificata, la relazione tra la figlia e il padre e in alcun modo improntata al rispetto del principio della bigenitorialità, in quanto attuata senza neppure interloquire previamente con il ricorrente;



ritenuto quindi che debba ammonirsi la resistente al rispetto delle modalità di esercizio della genitorialità sulla figlia minore e, nello specifico, del calendario di incontri tra quest'ultima e il ricorrente, nonché condannarsi la medesima resistente, per le suddette ragioni, al pagamento di una sanzione amministrativa in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nell'importo di Euro 500,00; deve invece rigettarsi le relative e ulteriori richieste di condanna risarcitoria, stante, allo stato, l'unicità dell'episodio in rilievo, unicità che conduce altresì al rigetto dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c.;

ritenuto che debba essere invece rigettata l'avversa istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla resistente, motivata sulla base del fatto che il ricorrente avrebbe tenuto presso di sé la figlia per maggior tempo rispetto a quanto concordato nell'ambito degli interventi attuati dal Servizio sociale; l'infondatezza di tale istanza deriva, evidentemente, dalla constatazione secondo cui il ricorrente ha soltanto assecondato le esigenze della figlia, che si era addormentata sul divano posto nella sua abitazione durante il fine settimana, senza considerare il fatto che i provvedimenti attualmente in vigore già prevedevano un pernottamento della minore presso il padre nei fine settimana, con conseguente assenza, a monte, di una mancato rispetto delle suddette statuizioni giudiziali;

ritenuto, da ultimo, che le spese di lite debbano essere compensate integralmente, stante la natura del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti; le spese di C.T.U., quanto ai relativi rapporti interni, devono essere conseguentemente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuna;

P.Q.M.

A parziale modifica delle condizioni di cui al decreto reso da questo Tribunale (n.



3004/2019), che per il resto conferma, così dispone:

dispone che il ricorrente tenga con sé la figlia minore secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, o dalla mattina nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, fino alla domenica sera, con pernottamento, nonché per due pomeriggi infrasettimanali, da individuare, salvo diverso accordo, nei giorni del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola o dalla mattina, nei periodi di sospensione scolastica, fino alla sera; per una settimana durante le festività natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno le principali festività, nonché per tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;

dispone che le suddette visite siano attuate consentendo lo scambio della minore tra le parti in luogo neutro e senza la presenza della resistente;

dispone che, in occasione dei momenti in cui la minore stia presso uno dei genitori, che l'altro genitore possa effettuare non più di una telefonata al giorno, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.00;

dispone che il Servizio sociale monitori il nucleo familiare e relazioni con decorrenza semestrale, a partire dalla comunicazione del presente decreto, al Giudice tutelare, presso il quale va disposta l'apertura di un procedimento ex art. 337 c.c.;

ammonisce TULLIA al rispetto delle modalità di esercizio della genitorialità sulla figlia minore e, nello specifico, del calendario di incontri tra quest'ultima e il ricorrente;

condanna TULLIA al pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende;

rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;



compensa le spese di lite;

pone le spese di C.T.U., quanto ai relativi rapporti interni, a carico di entrambe le parti
nella misura del 50 % ciascuna.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 30.5.2023.

Il Giudice relatore

Marco Nappi Quintiliano

La Presidente

Antonella Guerra



